



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 109 del 2 Novembre 2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA - DPD028

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA L'AQUILA Via Leonardo Da Vinci nº 6

Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it

e-mail: bura@regione.abruzzo.it

Servizi online Tel. 0862/363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati:
- c)il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e)le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale:
- c)i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
 e)i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.
- Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
- 2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
- 3.I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, sono pubblicate per estratto contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

4

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI	DFI	I.A	RF	GIO	INF

1	n	F'	ГF	D	Λ	/[]	ſΝ	Ţ	Λ	7	\cap	N	ΙI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI

DETERMINAZIONE 09.05.2018, N. DPD028/194

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo conce	ssione precaria di suolo tratturale per uso di "pa	rcheggio
stagionale" – Tratturo L'Aquila – Fogg	a in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta	Paradise
Beach sas di Bozzella Marisa & C		

DETERMINAZIONE 09.05.2018, N. DPD028/195

DETERMINAZIONE 09.05.2018, N. DPD028/196

DETERMINAZIONE 09.05.2018, N. DPD028/197

DETERMINAZIONE 09.05.2018, N. DPD028/199

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "seminativo "– Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta Torriero Pompa Domenico. .14 DETERMINAZIONE 09.05.2018, N. DPD028/200

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "seminativo" – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta Di Rado Gabriele -16

DETERMINAZIONE 09.05.2018, N. DPD028/201

DETERMINAZIONE 09.05.2018 N. DPD028/202

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "seminativo" – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta Carafa Silvana -20

PARTE I
Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato
ATTI DELLA REGIONE
DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI

DETERMINAZIONE 09.05.2018, N. DPD028/194

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "parcheggio stagionale" - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta Paradise Beach sas di Bozzella Marisa & C...

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2016 per uso di "parcheggio stagionale" a favore di PARADISE BEACH sas di Bozzella Marisa & C. Loc. Colle Quarti 16 Atessa (CH) a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.250 delle zone del Tratturo L'Aquila Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 259 e 259/bis, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0086989/18 del 26.03.2018, è pari a euro € 429,98;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'Aquila:
- 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0086989/18 del 26/03/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot. RA/0086989/18 del 26/03/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
- 7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso su terreno battuto" - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta Iezzi Carmela.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di "seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso su terreno battuto" a favore della Sig.ra Iezzi Carmela nata a Torino Di Sangro CH) il 10/02/1955 e residente a Pescara in Via Colle Pineto a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 13.1740 delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 109, 130, 149 e 150, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0086989/18 del 26.03.2018, è pari a euro € 98,85;
- 3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il 4. presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0086989/18 del 26/03/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot. RA/0086989/18 del 26/03/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "vigneto" -Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta D'Addario Carolina.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza 1. dall'01/11/2017 per uso di "vigneto" a favore della Sig.ra D'Addario Carolina nata a Casalbordino (CH) il 19/04/1963 e residente a Torino Di Sangro (CH) in Loc. Colle Meschino 10 a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 8.160 delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 1 e 2, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0086989/18 del 26.03.2018, è pari a euro € 94,66;
- le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento 3. sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'Aquila:
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0086989/18 del 26/03/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot. RA/0086989/18 del 26/03/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
- 7. di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "vigneto" -Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta Tupone Eugenio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01/11/2017 per uso di "vigneto" a favore del Sig. Tupone Eugenio nato a Lanciano (CH) il 04/10/1980 e residente a Frisa (CH) in Via Badia 20 (CH) a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.850 delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 18 e 19, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0086989/18 del 26.03.2018, è pari a euro € 49,63;
- le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento 3. sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'Aquila:
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0086989/18 del 26/03/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot. RA/0086989/18 del 26/03/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
- 7. di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "seminativo e oliveto" - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta Perugino Alcide Nicola.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di "seminativo" e oliveto" a favore del Sig. Perugino Alcide Nicola nato a S. Maria Imbaro (CH) il 17/11/1952 ed ivi residente in Via Nazionale per Lanciano (CH) a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.935 delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 87/b1, 92/b, 92/a, 173 e 87/a1, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0086989/18 del 26.03.2018, è pari a euro € 43,34;
- 3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'Aquila;
- di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il 4. presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0086989/18 del 26/03/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle 6. condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot. RA/0086989/18 del 26/03/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
- 7. di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile 8. dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "seminativo" - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta Torriero Pompa Domenico.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di " seminativo " a favore del Sig. Torriero Pompa Domenico nato a Lanciano (CH) il 19/07/1940 ed ivi residente in Loc. Serre 92 a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.850 della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 94, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0086989/18 del 26.03.2018, è pari a euro € 41,59;
- 3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'Aquila;
- di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il 4. presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0086989/18 del 26/03/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle 6. condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot. RA/0086989/18 del 26/03/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
- 7. di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile 8. dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "seminativo" - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta Di Rado Gabriele.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di "seminativo" a favore del Sig. Di Rado Gabriele nato a Chieti il 08/09/1959 e residente a Mozzagrogna (CH) in Loc. Castel Di Sette 10 a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 950 della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 145, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0086989/18 del 26.03.2018, è pari a euro € 10,50;
- 3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'Aquila;
- di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il 4. presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0086989/18 del 26/03/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle 6. condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot. RA/0086989/18 del 26/03/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
- 7. di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile 8. dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "seminativo" - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta Luciani Rosa - .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di "seminativo" a favore della Sig.ra Luciani Rosa nata a Mozzagrogna (CH) il 30/09/1948 e residente a Atessa (CH) in Via 4 Novembre 73 a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 8.168 delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 150/a e 150/b , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0086989/18 del 26.03.2018, è pari a euro € 120,30;
- 3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA:
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0086989/18 del 26/03/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot. RA/0086989/18 del 26/03/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D.Lgs. 42/2004;
- 7. di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo" - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta Carafa Silvana -

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01/11/2017 per uso di "seminativo" a favore della Sig.ra Carafa Silvana nata a Lanciano (CH) il 27/10/1966 ed ivi residente in Via Goffredo Mameli 29/B a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 330 della zona del Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 107, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, così come stabilito nella scheda istruttoria allegata alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/0086989/18 del 26.03.2018, è pari a euro € 10,50;
- le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento 3. sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'Aquila:
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/0086989/18 del 26/03/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti prot. RA/0086989/18 del 26/03/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
- 9. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;





Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa

Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale

> Centralino 0862 3631 Tel. 0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it e-mail: bura@regione.abruzzo.it Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it